

OGGETTO: STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CF 01263370635
Statuto adottato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 dell'11 giugno 2015 e
modificato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 4 del 29 dicembre 2022.

PREAMBOLO

**CAPO I
PRINCIPI**

- Art. 1 - Finalità della Città metropolitana
- Art. 2 - Ambito territoriale
- Art. 3 - Stemma, gonfalone e sede legale
- Art. 4 - Zone omogenee
- Art. 5 - Organizzazione delle zone omogenee
- Art. 6 - Sussidiarietà orizzontale
- Art. 7 - Comunicazione e accesso
- Art. 8 - Libera rete telematica
- Art. 9 - Trasparenza dell'intero processo decisionale
- Art. 10 - Pari opportunità
- Art. 11 - Rapporti europei e internazionali
- Art. 12 - Partecipazione ed eguaglianza

**CAPO II
PARTECIPAZIONE**

- Art. 13 - Istanze e petizioni
- Art. 14 - Organismi di partecipazione
- Art. 15 - Diritto di iniziativa
- Art. 16 - Referendum

**CAPO III
ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

- Art. 17 - Organi della Città metropolitana
- Art. 18 - Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano
- Art. 19 - Sindaco metropolitano
- Art. 20 - Funzioni del Sindaco metropolitano
- Art. 21 - Vice Sindaco metropolitano
- Art. 22 - Simboli distintivi
- Art. 23 - Conferenza dei Consiglieri delegati
- Art. 24 - Consiglio Metropolitano
- Art. 25 - Presidenza del Consiglio metropolitano e pubblicità delle sedute
- Art. 26 - Funzioni del Consiglio metropolitano
- Art. 27 - Consiglieri metropolitani
- Art. 28 - Conferenza metropolitana
- Art. 29 - Convocazione e presidenza della Conferenza metropolitana
- Art. 30 - Funzione consultiva della Conferenza metropolitana

**CAPO IV
FUNZIONI**

- Art. 31 - Pianificazione strategica
- Art. 32 - Il piano strategico
- Art. 33 - Sviluppo economico
- Art. 34 - Efficacia del piano strategico
- Art. 35 - Pianificazione territoriale
- Art. 36 - Rete della mobilità metropolitana
- Art. 37 - Servizi pubblici di ambito metropolitano
- Art. 38 - Sicurezza integrata e protezione civile
- Art. 39 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Art. 40 - Rete scolastica ed edilizia scolastica
- Art. 41 - Sportello unico per le attività produttive
- Art. 42 - Sussidiarietà verticale e delega di funzioni
- Art. 43 - Rapporti con la Regione
- Art. 44 - Convenzioni

- Art. 45 - Centrale unica di committenza
- Art. 46- Anticorruzione e gestione unitaria dei processi amministrativi
- Art. 47 - Istituzione e funzioni del Difensore civico

CAPO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 48 - Uffici e servizi
- Art. 49 - Controllo di legittimità
- Art. 50 - Direttore Generale
- Art. 51 - Dirigenti e potere sostitutivo
- Art. 52 - Conferimento degli incarichi
- Art. 53 - Osservatorio sui processi di riorganizzazione amministrativa
- Art. 54 - Controllo della performance
- Art. 55 - Società partecipate

CAPO VI

- Art. 56 - Norma finale di prima attuazione

STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PREAMBOLO

La comunità costituita dalle popolazioni insediate intorno al golfo di Napoli e alle sue isole, lungo le pianure, i monti ed i vulcani circostanti, unita da storici legami territoriali, economici, sociali e culturali, è ordinata istituzionalmente nella Città metropolitana di Napoli.

Questa “Nuova Città”, nella consapevolezza di essere un’area strategica per il Mezzogiorno e per l’intera Italia, persegue – con il concorso attivo dei suoi cittadini e dei Comuni che la compongono – l’obiettivo di una rinnovata crescita economica e civile.

Tale crescita è la premessa indispensabile per valorizzare compiutamente le straordinarie capacità attrattive di cui essa dispone, per rafforzarne i legami comunitari, per collaborare e per competere, forte della propria inconfondibile identità, con le altre aree territoriali del Mediterraneo, dell’Europa e del mondo.

CAPO I PRINCIPI

Art. 1

Finalità della Città metropolitana

1. La Città metropolitana di Napoli è ente territoriale di area vasta espressione della comunità metropolitana, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente Statuto.
2. Si propone di risanare l’ambiente, rigenerare e riordinare il tessuto urbano, salvaguardare i beni comuni garantendone l’accesso, riorganizzare il policentrismo territoriale per il superamento della dicotomia centro-periferia, promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico valorizzando le diversità e le eccellenze territoriali.
3. Definisce la propria partecipazione alle attività della Regione con autonomia e assume direttamente le funzioni di propria competenza secondo i principi della leale collaborazione e della sussidiarietà verticale.
4. Rispetta, nell’esercizio delle funzioni, gli ambiti di intervento da riservare agli enti sub-metropolitani per lo svolgimento delle attività correlate alla dimensione locale. A tal fine favorisce l’Unione dei Comuni.
5. Promuove la partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia.
6. Persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale delle diverse parti del territorio metropolitano, garantendo l’omogeneità nei livelli di prestazione socio- assistenziali.
7. Promuove il confronto delle culture e l’integrazione delle persone provenienti da altri Stati, che riconoscono i valori della Costituzione Italiana e partecipano allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana.
8. Favorisce una cultura di attenzione all’infanzia attraverso politiche volte a sostenere l’attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori ad essere accolti ed educati nell’ambito di una famiglia, garantendo loro uno sviluppo armonico e globale della personalità.

Incentiva, inoltre, politiche finalizzate a combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento ed abuso nei confronti degli stessi, consentendo pari opportunità nell'accesso alle cure ed all'istruzione.

9. Garantisce l'applicazione ed il rispetto di leggi e norme volte a tutelare tutti i diritti delle persone con disabilità.
10. Promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale della comunità e delle pubbliche amministrazioni presenti in ambito metropolitano.

Art. 2

Ambito territoriale

1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale, sono in essa ricompresi.

Art. 3

Stemma, gonfalone e sede legale

1. La Città metropolitana di Napoli si dota di un proprio stemma e di un proprio gonfalone individuati dal Consiglio metropolitano che, con apposito regolamento, ne disciplina l'utilizzo.
2. La sede legale della Città metropolitana di Napoli è in Napoli alla Piazza Matteotti. Possono essere istituite delegazioni presso ciascuna delle zone omogenee dotandole a tali fini di personale e mezzi.

Art. 4

Zone omogenee

1. La Città metropolitana, in vista di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base di caratteri identitari e ragioni storiche, di contesti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri economico-sociali che ne giustifichino la comune appartenenza.
2. Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti entro 6 mesi dall'approvazione dello Statuto, previa intesa con la Regione Campania ovvero, in mancanza di quest'ultima, dalla Conferenza metropolitana, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
3. Ciascuna zona omogenea è costituita dall'aggregazione di Comuni contigui territorialmente, tali da comprendere una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti. L'eventuale deroga, nella perimetrazione e nel numero di abitanti, deve essere espressamente motivata ed approvata con l'accordo dei Comuni interessati.
4. Le zone omogenee costituiscono l'ambito ottimale sia per la gestione e la fornitura associata di servizi pubblici locali, comunali e metropolitani, anche attraverso la delega di funzioni da parte della Città metropolitana, sia per il confronto teso ad individuare le direttrici comuni dello sviluppo economico e del Piano strategico.
5. La Città metropolitana promuove anche economicamente l'esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell'ambito delle zone omogenee.
6. Competenze e funzionamento delle zone omogenee sono stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza.
7. Le zone amministrativamente autonome, individuate dal Comune di Napoli ai sensi della legge statale, qualora ne acquisiscano le dimensioni, possono essere equiparate alle zone omogenee. Esse possono costituire i riferimenti per l'eventuale organizzazione delle stesse in Comuni urbani a seguito dell'elezione diretta del Sindaco metropolitano.
8. Il confronto fra le zone omogenee è il metodo per elaborare gli obiettivi comuni dell'azione metropolitana.

Art. 5

Organizzazione delle zone omogenee

1. Contestualmente alla costituzione delle zone omogenee sono istituite le Assemblee delle zone omogenee, con la partecipazione dei Sindaci appartenenti a ciascuna zona. L'Assemblea elegge, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti e secondo le modalità previste dal regolamento, un Coordinatore della zona omogenea.
2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio che riguardino i rispettivi ambiti

territoriali, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 6

Sussidiarietà orizzontale

1. La Città metropolitana ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche presenti nel suo territorio.
2. La Città metropolitana istituisce il Forum metropolitano, un organismo di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore presenti sul territorio metropolitano.
3. La Città metropolitana promuove e riconosce il ruolo del volontariato, come elemento di valorizzazione della persona, di partecipazione democratica e di coesione sociale.

Art. 7

Comunicazione e accesso

1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi. Adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

Art. 8

Libera rete telematica

1. La Città metropolitana predispone quanto necessario per garantire l'esercizio del diritto di ciascun cittadino ad accedere alla rete internet anche attraverso la creazione di una rete aperta a servizio dell'intera area metropolitana utilizzando prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source).
2. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

Art. 9

Trasparenza dell'intero processo decisionario

1. La Città metropolitana assicura, per la massima partecipazione e trasparenza dei procedimenti amministrativi, attraverso idoneo strumento telematico a libero accesso, la messa a disposizione di tutti gli atti, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. L'azione amministrativa è governata dai principi di trasparenza, correttezza, tempestività, efficienza ed economicità.

Art. 10

Pari opportunità

1. La Città metropolitana si impegna, salvo eventuali limiti derivanti dalla composizione dei suoi organi collegiali, ad assicurare la presenza di entrambi i sessi in una percentuale non inferiore al 30% in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

Art. 11

Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana concorre al processo di integrazione europea ed assume le sue determinazioni tenendo conto delle linee a fondamento dei finanziamenti europei.
2. Mette in atto ogni misura utile al processo di riordino istituzionale connesso alla programmazione europea configurandosi quale organismo intermedio.
3. Collabora con le altre aree metropolitane europee promuovendo forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane. A tal fine incentiva i rapporti con singole Città e comunità metropolitane, anche tramite opportuni gemellaggi e lo sviluppo di attività e iniziative di comune interesse.

Art. 12

Partecipazione ed eguaglianza

1. La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attiva anche attraverso la rappresentanza delle associazioni del territorio.
2. La Città metropolitana opera secondo il metodo del confronto e del rispetto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le

organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. Specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.

CAPO II PARTECIPAZIONE

Art. 13

Istanze e petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città metropolitana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità che l'Ente considera tenendo conto anche del grado di rappresentatività.

Art. 14

Organismi di partecipazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, la Città metropolitana istituisce il Forum metropolitano ed il Forum dei Giovani.
2. Le proposte derivanti dal Forum metropolitano sono poste, entro tre mesi, all'ordine del giorno delle deliberazioni del Consiglio metropolitano. Tale organo deve assumere le proprie decisioni entro i successivi due mesi.
3. Il Forum metropolitano propone un documento da considerare per la pianificazione strategica generale e al quale occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento strategico triennale e nel suo aggiornamento annuale.
4. Il Consiglio metropolitano deve adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto un regolamento contenente le modalità di convocazione e funzionamento del Forum metropolitano.
5. Il Consiglio metropolitano può istituire altri organismi di partecipazione come Consulte o Osservatori.

Art. 15

Diritto di iniziativa

1. Il diritto di iniziativa, mediante la proposta di uno schema di deliberazione, può essere esercitato da un numero di cittadini pari all'1% dei residenti nei Comuni facenti parte della Città metropolitana e dai Consigli comunali di quindici Comuni del territorio metropolitano o che rappresentino almeno un decimo della popolazione residente nell'intera Città metropolitana.
2. Sulle proposte di iniziativa popolare il Consiglio metropolitano delibera entro 60 giorni dal completamento delle verifiche da parte dell'Ente.

Art. 16

Referendum

1. Sulle materie di competenza della Città metropolitana possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive e propositive.
2. Il referendum può essere richiesto dall'1% dei cittadini elettori, da Comuni rappresentativi del 10% della popolazione, o da almeno 15 Consigli comunali o dal Consiglio metropolitano.

CAPO III ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Art. 17

Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.

Art. 18

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale secondo le modalità previste dalla legge dello Stato.
2. A tal fine il Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, accerta, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in carica, che il territorio del Comune capoluogo sia ripartito in zone dotate di autonomia amministrativa ai sensi della legge statale e del presente Statuto.

Art. 19

Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è il legale rappresentante dell'Ente nonché l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana. Egli rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano, eletto a suffragio universale, presta giuramento innanzi al Consiglio metropolitano secondo quanto previsto dal Testo Unico per gli Enti Locali.

Art. 20**Funzioni del Sindaco metropolitano**

Il Sindaco metropolitano:

- a. convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
- b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- c. propone al Consiglio gli schemi di bilancio, le relative variazioni e lo schema di rendiconto di gestione;
- d. attua gli indirizzi del Consiglio;
- e. approva il regolamento degli uffici e dei servizi, sentita la conferenza dei consiglieri delegati, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- f. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende o istituzioni sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio metropolitano. Sino alla proclamazione del Sindaco metropolitano eletto a suffragio universale diretto, le nomine
- g. sono comunicate al Consiglio che, nei dieci giorni dalla comunicazione, può esprimere il proprio dissenso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A tali fini, nel predetto termine – qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti – si tiene un'apposita seduta del Consiglio metropolitano. Nel caso di dissenso da parte del Consiglio, il Sindaco è tenuto a motivare la decisione;
- h. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento sui controlli interni;
- i. adotta tutti gli atti di competenza della Città metropolitana che non siano riservati al Consiglio metropolitano o alla Conferenza metropolitana, nonché al Segretario Generale e/o al Direttore Generale e ai Dirigenti;
- j. presenta al Consiglio metropolitano, entro novanta giorni dall'insediamento, le linee programmatiche e di mandato. Il Consiglio metropolitano può chiedere integrazioni, sulle quali il Sindaco si pronuncia nei successivi trenta giorni;
- k. nomina i Consiglieri delegati e ne dà comunicazione al Consiglio;
- l. nomina il Vice Sindaco.

Art. 21**Vice Sindaco metropolitano**

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra i Consiglieri metropolitani e gli attribuisce eventuali funzioni dandone tempestiva comunicazione al Consiglio e alla Conferenza. Egli esercita tutte le funzioni del Sindaco in tutti i casi in cui questi ne sia impedito.
2. Il Vice Sindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitano. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano decada dalla carica per la cessazione dalla titolarità dell'incarico rivestito nel proprio Comune, il Vice Sindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.

Art. 22**Simboli distintivi**

1. Il Sindaco metropolitano indossa, a tracolla sulla spalla destra, quale segno distintivo in ogni manifestazione ufficiale una fascia blu su cui è impresso il simbolo della Città metropolitana.

Art. 23**Conferenza dei Consiglieri delegati**

1. Il Sindaco, o il Vice Sindaco su delega del Sindaco, convoca e presiede, quando ne ravvisi la necessità, la Conferenza dei Consiglieri delegati al fine di definire la materie e i provvedimenti che devono essere approvati dalla stessa.

Art. 24**Consiglio Metropolitano**

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo ed è dotato di autonomia

funzionale e organizzativa.

2. Il funzionamento del Consiglio metropolitano, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, nonché l'istituzione delle Commissioni consiliari.

Art. 25

Presidenza del Consiglio Metropolitano e pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio metropolitano è presieduto dal Sindaco metropolitano, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza.

Art. 26

Funzioni del Consiglio Metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano ha funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana, fissate da apposito regolamento.
2. Il Consiglio metropolitano:
 - a) propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti, fatto salvo quanto previsto per il regolamento degli uffici e dei servizi;
 - c) approva i piani e i programmi, ivi compresi gli atti di pianificazione territoriale generale e delle reti strutturali e le loro variazioni;
 - d) adotta, su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza dei Consiglieri delegati, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
 - e) approva i bilanci dell'ente, le relative variazioni e rendiconti di gestione;
 - f) approva gli atti di indirizzo relativi all'attività della Città metropolitana, anche nell'ambito della sua funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
 - g) approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla mobilità e alla viabilità di interesse della Città metropolitana;
 - h) approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - i) approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano;
 - j) approva i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
 - k) approva la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l'erogazione di prestiti obbligazionari;
 - l) delibera sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi e su acquisti e alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione o comunque non rientrino negli atti di competenza dei dirigenti;
 - m) approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, le convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con Comuni esterni al suo territorio;
 - n) approva, acquisito il parere della Conferenza metropolitana, deliberazioni a carattere generale e atti di indirizzo relativi alle aziende partecipate e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Città metropolitana, nonché i relativi statuti regolamenti e loro modifiche;
 - o) approva a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino almeno la metà della popolazione della Città metropolitana e sentito il parere della Conferenza metropolitana, il Piano strategico, il Piano della mobilità metropolitana, il Piano rifiuti e il

Piano territoriale generale;

p) esercita le attività di programmazione e pianificazione in materia di anticorruzione;

q) approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco o dai singoli Consiglieri;

r) istituisce osservatori su specifiche tematiche per i quali indica almeno 1/3 dei componenti;

s) approva l'istituzione e l'articolazione delle zone omogenee di cui all'art. 4, previo parere della Conferenza metropolitana.

Art. 27

Consiglieri metropolitani

1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto e esercita le attività politico-amministrative connesse all'espletamento del proprio mandato adempiendo alle proprie funzioni con disciplina e onore. Ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi di competenza della Città metropolitana.
2. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di presentare proposte di deliberazione o atti d'indirizzo in tutte le materie di competenza del Consiglio.

Art. 28

Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è l'organo collegiale, composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie e per le altre materie attribuite, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio metropolitano su richiesta del Sindaco.
2. Partecipano alla Conferenza metropolitana, senza diritto di voto, i Presidenti delle Municipalità del Comune capoluogo.

Art. 29

Convocazione e presidenza della Conferenza metropolitana

1. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda un quinto dei Sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

Art. 30

Funzione consultiva della Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana esprime i pareri che le sono richiesti dal Consiglio Metropolitano. I pareri sono non vincolanti salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee.
2. La Conferenza metropolitana esprime parere in merito al Piano strategico metropolitano e in ogni attività dal contenuto programmatico.
3. La Conferenza metropolitana esprime parere in merito alla pianificazione territoriale generale.
4. Il parere della Conferenza metropolitana comporta l'obbligo di esplicita motivazione da parte del Consiglio Metropolitano qualora si intendano adottare provvedimenti difforni dal predetto parere.
5. La Conferenza metropolitana, salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee, delibera con i voti che rappresentino almeno i 2/5 dei Comuni compresi nella Città metropolitana e il 40% della popolazione complessivamente residente.
6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in due sedute successive, da tenersi entro trenta giorni. Successivamente a tali sedute, anche nel caso in cui siano andate deserte, il Consiglio metropolitano può procedere all'adozione dei propri provvedimenti secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
7. Per la partecipazione alla Conferenza metropolitana può essere conferita delega, in forma espressa, solo al Vice Sindaco dei singoli Comuni.

CAPO IV FUNZIONI

Art. 31

Pianificazione strategica

1. Con la pianificazione strategica generale, la Città metropolitana individua la strategia

complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana.

2. Il confronto tra le zone omogenee contribuisce all'individuazione delle direttrici per l'azione degli organi metropolitani, con il coinvolgimento degli enti pubblici, delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore.
3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, va perseguito il più efficace raccordo tra pubblico e privato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio.
4. Il Sindaco metropolitano deve garantire il periodico, costante confronto ed il rispetto del metodo partecipativo per l'individuazione delle direttrici di sviluppo.
5. Nell'ambito della pianificazione strategica, il Consiglio metropolitano approva entro il 31 dicembre il Piano strategico triennale e, ogni anno, il suo aggiornamento. In esso sono fissate le priorità di intervento e le relative aspettative di risultato.
6. L'approvazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio al termine di una sessione dedicata nei due mesi precedenti alla definizione del Piano.
7. Al Piano strategico si collegano il Bilancio di previsione ed il Piano territoriale.

Art. 32

Il piano strategico

1. Il Consiglio metropolitano approva, acquisito il parere della Conferenza metropolitana e del Forum metropolitano, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione.
2. Nel piano strategico si fissano le azioni tese a definire l'orizzonte identitario e di crescita dell'area metropolitana, al fine di migliorare le condizioni di vita, di salute, di relazioni e di benessere dei cittadini.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi il Piano strategico garantisce e promuove, attraverso l'individuazione e la messa a sistema delle grandi opzioni di sviluppo, la salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico, il risanamento dell'ambiente e del tessuto urbano, la valorizzazione delle eccellenze territoriali, l'ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell'offerta dei servizi pubblici, il rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale, il potenziamento della capacità attrattiva, di accessibilità e di relazioni dell'area metropolitana.
4. Il Piano strategico comprende le azioni della Città metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche. Determina gli obiettivi degli organi della Città metropolitana.
5. Il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato è essenziale per le decisioni e per il finanziamento delle attività.
6. Il bilancio di previsione della Città metropolitana è correlato nella sua impostazione al Piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell'azione svolta nel corso dell'esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.
7. Per assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di Comuni alla formazione e all'aggiornamento del Piano strategico possono essere fissate conferenze di programmazione.
8. La Città metropolitana può coordinare la propria pianificazione con Comuni e Province contermini tramite processi di copianificazione su materie di interesse comune, finalizzati alla realizzazione di accordi di pianificazione.

Art. 33

Sviluppo economico

1. La Città metropolitana, per conseguire uno sviluppo economico efficace, sostenibile e durevole basato sulle risorse locali, sull'innovazione e sulla cooperazione, nonché sulle condizioni di libero accesso al mercato, favorisce una crescita multipolare, corrispondente alle specificità di ciascuna zona omogenea, riduce gli squilibri di produttività e di benessere, al fine di ottenere una integrazione tra tali aree per le finalità comuni.
2. Le linee di sviluppo da privilegiare sono:
 - a) la competitività delle imprese favorendo, in un quadro rafforzato di libera concorrenza, la loro crescita, la cooperazione e le relazioni di filiera;
 - b) il sostegno agli Enti di ricerca e alle Università, per incrementare lo sviluppo delle

- conoscenze nonché il loro trasferimento nelle attività di produzione;
- c) misure per lo sviluppo del turismo e per la tutela dei beni culturali e ambientali, con particolare riferimento ai beni Unesco, le Zone di protezione speciale ed i Siti di interesse comunitario;
- d) interventi per ottenere un'agricoltura metropolitana quale presidio ambientale per la fornitura di servizi eco sistemici ai cittadini e risorsa economica per le colture di pregio da tutelare e diffondere;
- e) il sostegno all'economia del territorio e del mare nelle sue molteplici espressioni puntando sulla cooperazione delle imprese e sugli scambi e sinergie tra i diversi settori di attività;
- f) l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici da garantire alla persona e alla collettività promuovendo la pluralità dell'offerta.

Art. 34**Efficacia del Piano strategico**

1. Il Piano strategico costituisce il riferimento generale per l'azione della Città metropolitana in coerenza con la relazione programmatica del Sindaco metropolitano. Gli altri atti di pianificazione e gli atti di carattere generale della Città metropolitana mettono in evidenza con specifica motivazione le loro relazioni col Piano strategico.
2. I Comuni e le Unioni di Comuni collaborano con la Città metropolitana nella pianificazione e attuazione dei progetti di interesse metropolitano disposti nel Piano strategico. Eventuali divergenze vanno decise con provvedimento del Consiglio metropolitano.
3. Il Piano strategico rappresenta il riferimento per il finanziamento delle azioni dei Comuni da parte della Città metropolitana.

Art. 35**Pianificazione territoriale**

1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al Piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano, che comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con misure di perequazione territoriale.
2. La componente strutturale del Piano territoriale stabilisce la conformazione delle zone selezionate a tempo indeterminato e, a questo scopo, recepisce dalla pianificazione sovraordinata:
 - la tutela dei beni culturali e delle aree di valore paesaggistico;
 - la definizione delle aree di rischio idraulico, idrogeologico e di erosione costiera incluse le politiche di adattamento e mitigazione del rischio previste dalla Regione;
 - le norme relative ai parchi ed alle aree naturali protette;e, compiendo una esaustiva ricognizione dei vincoli, redige la Carta unica del territorio cui si atterranno i comuni nella redazione dei PUC. In aggiunta, individua:
 - le aree naturali protette e comunque di pregio da tutelare;
 - i beni culturali di valore identitario, storico e artistico da valorizzare;
 - il sistema delle infrastrutture di comunicazione materiale ed immateriale da mantenere in efficiente esercizio;
 - le grandi attrezzature d'interesse metropolitano da curare e sviluppare.
3. La componente operativa, di durata triennale, programma le azioni di interesse metropolitano da attuare da parte della città metropolitana e gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana. In particolare:
 - elabora la strategia di sviluppo economico e dell'occupazione prevedendo la relativa dinamica demografica e il fabbisogno abitativo per fornire ai Comuni gli obiettivi di dimensionamento dei PUC;
 - in relazione alla domanda abitativa, stabilisce politiche per la residenza sociale e l'organizzazione del territorio in modo da decongestionare le zone a rischio naturale (vulcanico, idrogeologico, o con problemi di erosione costiera);
 - stabilisce le aree da destinare alle attività produttive secondo le localizzazioni meglio connesse alle infrastrutture esistenti e previste, chiedendo ai Comuni interessati a

- modificare in tal senso i loro PUC;
- copianifica con i Comuni coinvolti le attrezzature d'interesse metropolitano;
 - progetta le infrastrutture in grado di assicurare le comunicazioni per gli spostamenti interni all'area metropolitana e sviluppare legami ed accessibilità della Città metropolitana sulle lunghe e medie distanze con eventuali, ove necessario, accordi di programma con gli enti competenti;
 - promuove la riqualificazione ed il rinnovo delle aree degradate e dismesse;
 - promuove la rete dei siti Unesco e la riqualificazione delle buffer zone;
 - valorizza e riqualifica i siti di maggiore attrazione e di valore archeologico, storico, monumentale e paesaggistico;
 - stabilisce progetti di connessione ambientale tra le aree di valore naturalistico;
 - formula progetti e regolamenti per promuovere l'eco-efficienza e l'efficienza energetica delle aree urbanizzate, il risparmio delle risorse non rinnovabili, la permeabilità del suolo;
 - persegue l'integrazione e la semplificazione delle normative di edilizia locale al fine di pervenire ad un regolamento edilizio tipo per l'intera area metropolitana;
 - individua e promuove gli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell'agricoltura metropolitana.
4. La Città metropolitana, su richiesta dei Comuni, li assiste nella redazione della componente strutturale dei PUC, utilizzando gli studi e le elaborazioni strutturali del Piano territoriale metropolitano
 5. Il Sindaco metropolitano presenta la proposta di Piano territoriale con la quale avvia la procedura di consultazione e di valutazione ambientale strategica. Sul progetto di Piano metropolitano esprimono il loro parere la Conferenza metropolitana e il Forum metropolitano. Il progetto di Piano è adottato dal Consiglio metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale pubblicato per le osservazioni.
 6. Entro 120 giorni il piano, integrato delle osservazioni e del rapporto ambientale è inviato alle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri obbligatori, acquisiti i quali è approvato dal Consiglio metropolitano.
 7. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.

Art. 36**Rete della mobilità metropolitana**

1. Il Piano della rete della mobilità metropolitana è integrato nel Piano territoriale metropolitano e comprende le previsioni relative alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, di concerto con gli enti competenti, assicurando la compatibilità e l'integrazione con la trasformazione dell'insediamento e la distribuzione delle funzioni. Il Piano territoriale assicura, per ciascuna area omogenea, l'integrazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico metropolitano con quello locale.
2. La Città metropolitana promuove la intermodalità del trasporto e progetta i nodi di scambio multimodale, potenzia il trasporto pubblico di massa offrendo una competitività di costo e di servizio rispetto a quello privato.
3. Per l'esercizio unitario delle funzioni in materia di trasporto pubblico, la Città metropolitana opera attraverso apposita agenzia per il trasporto pubblico metropolitano. Ai fini dell'integrazione del servizio, l'agenzia si coordina con le altre agenzie regionali per il trasporto pubblico e con la Regione Campania, in particolare ai fini dell'integrazione con il servizio ferroviario regionale.

Art. 37**Servizi pubblici di ambito metropolitano**

1. La Città metropolitana cura la pianificazione, la programmazione e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse metropolitano a rete di rilevanza economica di ambito metropolitano, compreso quello del ciclo integrato dei rifiuti.
2. La Città metropolitana promuove e attua politiche pubbliche ispirate ai principi di prevenzione nella produzione di rifiuti, di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti medesimi allo scopo di

approssimarsi all'obiettivo di rifiuti zero, prevedendo comunque anche la realizzazione di una coerente e adeguata rete impiantistica.

3. La Città metropolitana si impegna a realizzare il governo dell'acqua, risorsa pubblica, su scala metropolitana e provvede, nell'ambito delle proprie competenze, al reinvestimento degli utili del servizio idrico integrato nel servizio stesso; assicura la proprietà pubblica delle reti; garantisce qualità ed efficienza del servizio, uso razionale ed accessibilità per tutti, secondo principi di equità e di tutela delle fasce deboli.

Art. 38

Sicurezza integrata e protezione civile

1. Al Piano territoriale metropolitano sono demandati gli studi e i provvedimenti per giungere ad un assetto del territorio meglio adeguato alla prevenzione dei rischi naturali e specialmente di quello vulcanico, idrico ed idrogeologico. Nello stesso documento si dovrà prevedere una strategia di adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal riscaldamento globale e coordinare i piani di protezione civile dei comuni.
2. La Città metropolitana garantisce, attraverso il Corpo di Polizia della Città metropolitana, le politiche di sicurezza integrata a supporto e in coordinamento con l'azione delle polizie locali dei Comuni che la costituiscono.

Art. 39

Tutela e valorizzazione dell'ambiente

1. La Città metropolitana svolge un ruolo gestionale e decisionale sui controlli e le autorizzazioni ambientali su caccia e pesca, protezione della flora e della fauna e della loro biodiversità, gestione dei parchi e delle aree protette, organizzazione, gestione e promozione di un corretto ciclo integrato dei rifiuti, promozione e diffusione di fonti di energie rinnovabili e fotovoltaico, valorizzazione e ampliamento di aree a verde pubblico, bonifica di suoli e corsi d'acqua contaminati (rifiuti, amianto, sostanze chimiche, sostanze cancerogene, ecc.), contrasto al dissesto idrogeologico, edificazione controllata ed ecosostenibile, controllo del territorio con particolare riferimento alla salvaguardia di risorse basilari come Acqua, Suolo, Sottosuolo, Atmosfera e Biodiversità.

Art. 40

Rete scolastica ed edilizia scolastica

1. Fatte salve le funzioni di ambito locale, la Città metropolitana, anche con delega alle zone omogenee, esercita funzioni in materia di programmazione della rete scolastica, di orientamento scolastico e di diritto allo studio, di contrasto al fenomeno di "evasione scolastica".

Art. 41

Sportello unico per le attività produttive

1. La Città metropolitana organizza e gestisce, direttamente o tramite Comuni e Unioni di Comuni, lo Sportello unico per le attività produttive, come elemento unitario per lo svolgimento, anche in via telematica, di tutte le pratiche amministrative che riguardano l'esercizio di attività produttive.

Art. 42

Sussidiarietà verticale e delega di funzioni

1. La Città metropolitana, salva l'attività di programmazione e di indirizzo, opera di norma attraverso il conferimento, anche con delega, di funzioni amministrative alle zone omogenee o alle Unioni di Comuni.
2. Il riconoscimento o la delega delle funzioni comporta sempre la necessità di fornire gli strumenti per l'assolvimento delle stesse.
3. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o le loro Unioni e con gli enti esterni alla Città metropolitana per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse nonché per la gestione dei servizi mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Art. 43

Rapporti con la Regione

1. La Città metropolitana favorisce l'attivazione di strumenti di confronto con la Regione al fine di definire le reciproche aree di competenza e istituire una leale collaborazione per tematiche di interesse metropolitano.
2. La Città metropolitana promuove accordi di programma o altre forme di collaborazione con la

Regione Campania aventi ad oggetto interventi sul suo territorio.

3. Gli accordi tra Città metropolitana e Regione Campania sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 44

Convenzioni

1. La Città metropolitana, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere:
 - a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti edipendenti;
 - b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - d) all'assistenza legale in materia di lavoro.

Art. 45

Centrale unica di committenza

1. La Città metropolitana, previa convenzione, può curare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, le funzioni di "Centrale unica di committenza" ai sensi della normativa vigente con costi contenuti nei limiti dell'effettivo rimborso spese delle sole risorse umane impiegate e assicura ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

Art. 46

Anticorruzione e gestione unitaria dei processi amministrativi

1. La Città metropolitana interviene al fine di rendere omogenei i procedimenti e gli atti normativi in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza anche attraverso atti di indirizzo e comunque interventi che consentano una gestione unitaria dei processi amministrativi connessi con la formazione di un'apposita banca dati delle procedure di gara o comunque delle attività che abbiano dato luogo ad appalti di lavori o di servizi
2. La Città metropolitana individua, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, le linee guida e gli indirizzi a cui devono attenersi gli Organismi Indipendenti di Valutazione anche pubblicando i risultati della valutazione delle performance dei dirigenti.

Art. 47

Istituzione e funzioni del Difensore civico

1. La Città metropolitana istituisce il Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, anche in relazione ad Aziende speciali, Società di capitale, Enti pubblici partecipati o convenzionati con la Città metropolitana.
2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rinominato. Le modalità di nomina, le cause di inconferibilità e di incompatibilità, le prerogative e le attività sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio. Al Difensore civico sono assegnati i locali e i mezzi necessari all'esercizio delle sue funzioni, nonché il relativo personale.

CAPO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48

Uffici e servizi

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dal Sindaco secondo quanto previsto nel presente Statuto.
2. L'organizzazione amministrativa rispetta le priorità e gli obiettivi del Piano strategico.
3. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana distingue tra attività di indirizzo politico e attività di gestione perseguendo obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 49

Controllo di legittimità

1. Il Sindaco nomina ed eventualmente revoca il Segretario generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio.
2. Il Segretario generale esercita le funzioni di cui all'art. 97 TUEL ed altresì le funzioni di controllo interno secondo quanto previsto dalla Legge.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli

organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Conferenza. Può svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, o conferiti dal Sindaco.

Art. 50

Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare il Direttore generale a norma di legge

Art. 51

Dirigenti e potere sostitutivo

1. I dirigenti della Città metropolitana godono di autonomia di gestione e sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali loro affidate, e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e comunque secondo imparzialità e indipendenza.
2. Il Sindaco metropolitano assicura le pari opportunità all'interno della struttura amministrativa e la non discriminazione nell'attribuzione degli incarichi e delle funzioni.
3. Il regolamento disciplina la possibilità di istituire uffici temporanei per singoli procedimenti amministrativi o per speciali progetti.
4. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL.

Art. 52

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di dirigente sono conferiti con atto motivato dal Sindaco metropolitano, su proposta del Direttore generale, se nominato, previa pubblicazione di apposito atto di interpello nel quale vengono indicati i requisiti di competenza ed esperienza professionale necessari a ricoprire il ruolo
2. L'incarico non può essere inferiore, di regola alla durata del mandato del Sindaco metropolitano e in ogni caso, a tre anni.
3. Gli incarichi di dirigente per la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica possono essere conferiti dal Sindaco metropolitano anche mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dal regolamento della Città metropolitana in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. La durata dell'incarico non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco e non può essere inferiore, in ogni caso, a tre anni.
5. Gli incarichi esterni possono essere rinnovati soltanto in casi eccezionali, previa esplicita motivazione che rilevi la mancanza di altre adeguate figure professionali.
6. I dirigenti della Città metropolitana sono tenuti al rispetto del codice di comportamento approvato dal Sindaco metropolitano previo parere della Conferenza dei Consiglieri delegati.

Art. 53

Osservatorio sui processi di riorganizzazione amministrativa

1. È istituito, previa convenzione con i Comuni facenti parte della Città metropolitana e che ne facciano richiesta, l'Osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.
2. L'adesione all'Osservatorio è condizione per l'eventuale trasferimento di risorse ai Comuni dell'area metropolitana per speciali progetti e per la delega delle funzioni.
3. Il regolamento provvede ad indicare le modalità di organizzazione dell'Osservatorio e la sua composizione con compiti di indirizzo e di supporto dei processi di riorganizzazione dei singoli comuni.
4. I processi di riorganizzazione della struttura amministrativa dei Comuni sono trasmessi all'Osservatorio con l'indicazione dei motivi che hanno comportato la modifica della precedente organizzazione.

Art. 54

Controllo della performance

1. L'Organismo Indipendente per la Valutazione della performance dei dirigenti è nominato dal Sindaco e riferisce agli organi della Città metropolitana i risultati della propria attività. Dura in carica tre anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 55

Società partecipate

1. Il Consiglio metropolitano, effettuata periodicamente la ricognizione delle partecipazioni detenute, stabilisce per quali società deliberare la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni o il loro accorpamento, tenuto conto della congruenza delle finalità sociali con quelle istituzionali della Città metropolitana e dell'opportunità di conservare le partecipazioni in essere. È garantita la pubblicità e la trasparenza dei dati, delle informazioni e dei documenti di ciascun ente controllato ivi compreso il numero dei dipendenti, la loro qualifica e le modalità del reclutamento attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Città metropolitana.
2. Per le società partecipate è istituita una commissione consiliare permanente di vigilanza e controllo.
3. L'esito dei controlli effettuati dagli uffici competenti della Città metropolitana e dalla Commissione consiliare di vigilanza e di controllo sulle società partecipate sono comunicati al Consiglio metropolitano e alla Conferenza metropolitana e costituisce apposito documento da allegare al bilancio di previsione.

CAPO VI

Art. 56

Norma finale di prima attuazione

1. La norma transitoria si applica dalla data di entrata in vigore del presente Statuto fino alla data di proclamazione del Sindaco metropolitano eletto a suffragio universale.
2. Sino alla proclamazione del Sindaco metropolitano eletto a suffragio universale diretto, il Sindaco del Comune capoluogo assume di diritto la carica di Sindaco della Città metropolitana e si attiene alle seguenti regole per il programma di mandato e la nomina del Vice Sindaco e dei Consiglieri delegati.
3. Il Sindaco metropolitano, entro 15 giorni dall'assunzione delle proprie funzioni, presenta al Consiglio, e ne trasmette copia alla Conferenza metropolitana, il proprio programma di mandato e contestualmente nomina il Vicesindaco dandone comunicazione al Consiglio metropolitano.
4. Il programma di mandato è discusso nei successivi 10 giorni in apposita seduta del Consiglio metropolitano che può apportarvi le modifiche ritenute necessarie.
5. Il Sindaco metropolitano, entro 10 dall'assunzione delle proprie funzioni, nomina i Consiglieri delegati a cui conferisce deleghe per settori organici dell'amministrazione metropolitana da esercitarsi secondo le direttive e in conformità con il programma di mandato.
6. Il Sindaco metropolitano può altresì conferire specifiche deleghe a Consiglieri che riguardino particolari programmi o progetti.
7. Le nomine dei Consiglieri delegati sono comunicate al Consiglio che, nei 10 giorni dalla comunicazione, può esprimere il proprio dissenso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A tali fini, nel predetto termine – qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti – si tiene un'apposita seduta del Consiglio metropolitano.
8. Il dissenso può essere espresso anche per i singoli Consiglieri delegati.
9. Nel caso in cui si manifesti il dissenso per uno o più Consiglieri delegati il Sindaco metropolitano è tenuto a revocare la nomina.
10. Gli atti di competenza dei Consiglieri delegati sono trasmessi al Sindaco o al Vicesindaco, se da lui delegato, che valuta se è necessario acquisire il parere della Conferenza dei Consiglieri delegati. L'eventuale parere negativo comporta l'obbligo di revoca o di annullamento dell'atto che possono essere disposti anche dal Sindaco Metropolitano.